

28/04/2006

12:18

0039 6 5903265



*Il Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

GAB | 2006 | 3471 | 309

28 APR. 2006

e, p.c.

UNIONCAMERE
Segretario Generale
Dott. Giuseppe Tripoli
P.zza Gallustro, 21
00187 ROMA

CONFINDUSTRIA
Ing. Giancarlo Coccia
Viale Dell'Astronomia, 30
0144 Roma

CNA
Dr. Tommaso Campanile
Via Guattani 13
00161 Roma

FEDERAMBIENTE
Dr. Guido Berro
Via Cavour 179/A
00184 Roma

CONFARTIGIANATO
Dr. Giorgio Russomanno
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma

CLAAI
Dr. Paolo Sebaste
Corso Vittorio Emanuele, 154
00186 Roma

CASA
Dr. Mella
Via Flaminio Pohzo, 2
00153 Roma

CONFAGRICOLTURA
Dr. Marco Taddei
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 Roma

CONFAPI
Dr. Walter Regis.
Via Colonna Antonina, 52

28/04/2006

12:18

0039 6 5903265

00186 Roma

CONF. COMMERCIO
Dr. Pierpaolo Masciocchi
P.zza G. Belli, 2
00153 Roma

CONF. ESERCENTI
Dr. Gaetano Pergamo
Via Nazionale, 60
00184 Roma

CONF. SERVIZI
Dr. Giuseppe Sverzellati
Via Cavour, 179a
00184 Roma

LEGA DELLE COOPERATIVE
Dr. Angelo Algieri
Via Guattani, 9
00161 Roma

CONF. COOPERATIVE
Dr. Mario Troisi
Borgo S. Spirito, 78
00193 Roma

Oggetto: Attività Informativa di UNIONCAMERE in ordine alla comunicazione MUD.

Viene segnalato a questo Ministero che il sito ufficiale di Unioncamere continuerebbe ad ignorare le modifiche apportate dal D. Lgs 152/06, in G.U. dal 14 aprile, sui soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione MUD fin dall'ormai imminente scadenza del 30 aprile 2006, ed affermerebbe che nulla è cambiato rispetto all'anno precedente. Altre segnalazioni indicano che sezioni delle CdC preposte al ricevimento del MUD risponderebbero alle legittime richieste di informazioni degli operatori con indicazioni fuorvianti.

In relazione a quanto sopra e considerato il ruolo di servizio pubblico che le Camere svolgono in questo contesto, vi invitiamo a dare la più ampia informazione sulle novità apportate dalla nuova legge e ad evitare interpretazioni che non siano sostenute da precise indicazioni ministeriali. In particolare:

- 1) I produttori di rifiuti non pericolosi non sono più tenuti a comunicare i dati relativi a questa tipologia di rifiuti;
- 2) Per i produttori di rifiuti pericolosi è stato mantenuto l'obbligo di comunicare i dati relativi a tale attività con il MUD. Nell'adempiere a tale obbligo, i soggetti interessati non sono tenuti a dichiarare anche le quantità di rifiuti non pericolosi eventualmente prodotti. Infatti, l'articolo 189, comma 3, precisa che i rifiuti oggetto di

28/04/2006

12:18

0039 6 5903265

- comunicazione sono quelli oggetto delle attività obbligate (produzione di rifiuti pericolosi) e non l'insieme di tutti i rifiuti comunque prodotti;
- 3) Presentazione del MUD prima del 29 aprile (entrata in vigore del nuovo decreto): le comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 che abbiano omissso le indicazioni relative alla produzione di rifiuti non pericolosi sono pienamente valide, in quanto il dichiarante avrebbe potuto legittimamente integrarle nel periodo di vigenza delle nuove norme senza incorrere in sanzioni ove l'obbligo fosse stato mantenuto. Essendo l'obbligo venuto meno il 29 aprile, il dichiarante non ha necessità di effettuare nuove comunicazioni;
- 4) la norma che obbliga gli operatori che trasportano in conto proprio rifiuti pericolosi in quantità fino a 30 kg e rifiuti non pericolosi non sottende alcun nuovo obbligo per questi operatori di riportarne i dati sul MUD, in quanto la norma che individua i soggetti obbligati al MUD non è cambiata per quanto attiene al trasporto. Solo il trasporto svolto a titolo professionale continua ad essere soggetto a questi adempimenti. Il nuovo obbligo di iscrizione all'Albo per gli operatori in parola deriva da una specifica disposizione comunitaria che non riguarda registri e MUD.

Prof. Paolo Togni

